


1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE POLIGRAFICA
SETTORE PUBBLICAZIONE
CONTRIBUTO

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 52

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 dicembre 1996

EDIZIONE STRAORDINARIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 399. Sentenza 11-20 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Salute - Tutela della salute dei non fumatori contro i danni del cosiddetto fumo passivo - Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - Divieto di fumare nei luoghi di lavoro chiusi - Omessa previsione - Richiamo alla costante giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 218/1994, 202/1991, 307 e 455 del 1990, 559/1987 e 184/1986) - Assoluta esigenza del dovere di non ledere, né porre a rischio, con comportamenti dannosi, la salute altrui costituente bene primario e diritto fondamentale della persona e bisognevole pertanto di piena ed esaustiva tutela, sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato - Diritto del lavoratore a chiamare il datore di lavoro dinanzi al giudice per l'accertamento di eventuali responsabilità nel predisporre gli adeguati strumenti di tutela, con relativo dovere e responsabilità da parte dei datori di lavoro, di attivarsi per verificare che la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata - Insussistenza di violazione di norme costituzionali in base alla luce di una corretta interpretazione del sistema delle norme positive vigenti già idonee a realizzare la protezione dal fumo passivo in modo conforme al principio costituzionale - Non fondatezza.

[Legge 11 novembre 1975, n. 584, artt. 1, lett. a); d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, artt. 9 e 14, modificati dall'art. 33 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626; d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 64, lett. b), e 65, comma 2].

(Cost., artt. 3 e 32). Pag. 7

N. 400. Sentenza 11-20 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Giudice istruttore - Assegnazione dei processi - Assegnazione ai magistrati addetti alla trattazione dei giudizi pendenti al 30 aprile 1995, anche di quelle cause iniziate successivamente a tale data - Esclusione dell'applicabilità ai giudizi in corso della nuova disciplina del processo civile - Trattamento deteriore riservato alle cause pendenti - Ragionevolezza del regime transitorio tendente ad assicurare il passaggio da una disciplina ad un'altra secondo tempi e priorità rientrati nella discrezionalità legislativa (v. sentenze nn. 101/1993, 136/1991 e ordinanza n. 419/1990) - Insussistenza della violazione del principio del giudice naturale - Non fondatezza.

(D.-L. 18 ottobre 1995, n. 432, artt. 9 e 10, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 97 e 101, secondo comma). » 11

N. 401. Sentenza 11-20 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Dipendenti dell'amministrazione regionale - Inclusione, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, anche dell'indennità di contingenza con decorrenza limitata al 1° gennaio 1985 - Riferimento alla sentenza n. 243/1993 della Corte - Ragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore siciliano improntata al principio della contrattazione collettiva - Non fondatezza.

(Legge regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, art. 19).

(Cost., artt. 3 e 36). Pag. 16

N. 402. Sentenza 11-20 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Collocamento in «mobilità corta» - Collocamento in pensione di vecchiaia - Elevazione dei limiti di età in via legislativa *medio tempore* - Violazione dei previgenti limiti - Privazione di ogni fonte di reddito tra la fine della mobilità e la nuova data di pensionamento per l'esclusione dal lavoro in ragione dell'età - Richiesta di sentenza additiva - Inconferente richiamo al «principio di sicurezza» - Indennità di mobilità e diritto a pensione costituenti due benefici legati da mera successione temporale e non da materiale prosecuzione costituente diritto - Misura di politica economica - Non fondatezza.

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1, e relativa tabella A; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 11, e relativa tabella A).

(Cost., artt. 3 e 38). » 18

N. 403. Ordinanza 11-20 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposta straordinaria del 6 per mille sui depositi bancari e postali - Imposizione indipendentemente da eventuali rapporti sottostanti con altri soggetti - Riferimento alla sentenza della Corte n. 143/1995 e alla sentenza n. 73/1996 - Oggettività dell'imposta - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, comma 6, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 53). » 22

N. 404. Ordinanza 11-20 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Indennizzo - Criteri per l'espropriazione di aree fabbricabili - Riferimento al valore dell'immobile in una libera contrattazione di compravendita - Analoga questione già decisa con sentenza n. 80/1996 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità.

(Legge provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, art. 8, comma 1).

(Cost., artt. 3, 5 e 42; d.P.R. 31 agosto 1982, n. 670, artt. 4 e 8). » 24

N. 405. Ordinanza 11-20 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sequestro e misure cautelari - Non consentita individuazione con certezza del giudice competente a conoscere delle richieste in materia durante la pendenza del giudizio di Cassazione - Possibilità di una sua individuazione attraverso i vari strumenti interpretativi e secondo il sistema di norme vigenti - Spettanza al giudice di merito - Prospettazione di un dubbio interpretativo la cui risoluzione è da rimettere al giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.C., artt. 383, 669-ter, quater e quinquies).

(Cost., artt. 3, 24 e 25). Pag. 25

N. 406. Ordinanza 11-20 dicembre 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità amministrativa - Possibilità per le parti di comparire alla pubblica udienza anche a mezzo di professionisti non abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori - Omessa previsione - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 173/1996 - Fondamento della norma nella peculiarità della trattazione e nella particolare preparazione ed esperienza necessaria - Manifesta infondatezza.

(Legge 21 marzo 1953, n. 161, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma). » 27

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 399

Sentenza 11-20 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Salute - Tutela della salute dei non fumatori contro i danni del cosiddetto fumo passivo - Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - Divieto di fumare nei luoghi di lavoro chiusi - Omessa previsione - Richiamo alla costante giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 218/1994, 202/1991, 307 e 455 del 1990, 559/1987 e 184/1986) - Assoluta esigenza del dovere di non ledere, né porre a rischio, con comportamenti dannosi, la salute altrui costituente bene primario e diritto fondamentale della persona e bisognevole pertanto di piena ed esaustiva tutela, sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato - Diritto del lavoratore a chiamare il datore di lavoro dinanzi al giudice per l'accertamento di eventuali responsabilità nel predisporre gli adeguati strumenti di tutela, con relativo dovere e responsabilità da parte dei datori di lavoro, di attivarsi per verificare che la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata - Insussistenza di violazione di norme costituzionali in base alla luce di una corretta interpretazione del sistema delle norme positive vigenti già idonee a realizzare la protezione dal fumo passivo in modo conforme al principio costituzionale - Non fondatezza.

[Legge 11 novembre 1975, n. 584, artt. 1, lett. a); d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, artt. 9 e 14, modificati dall'art. 33 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626; d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 64, lett. b) e 65, comma 2].

(Cost., artt. 3 e 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera a), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), 9 e 14 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), così come modificati dall'art. 33 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), nonché 64, lettera b) e 65, secondo comma, del citato decreto n. 626 del 1994, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1996 dal tribunale di Torino, nel procedimento civile vertente tra Istituto bancario San Paolo di Torino s.p.a. e Abronio Susanna ed altri, iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino s.p.a. e di Vergnano Claudio;

Udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1996 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avv.to Paolo Tosi per Istituto bancario San Paolo di Torino s.p.a.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di una controversia di lavoro promossa da oltre 300 dipendenti nei confronti dell'Istituto bancario San Paolo di Torino s.p.a., finalizzato ad ottenere provvedimenti idonei a tutelare la salute dei non fumatori contro i danni del c.d. fumo «passivo», il tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, degli artt. 1, lettera *a*), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), 9 e 14 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), così come modificati dall'art. 33 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), nonché 64, lettera *b*) e 65, comma 2, del citato decreto n. 626 del 1994.

Nell'ampia ordinanza di rimessione il giudice *a quo*, dopo aver premesso una serie di osservazioni in merito all'accertata nocività del fumo passivo — da ritenersi ormai pacificamente dimostrata sulla base dei numerosi studi scientifici sull'argomento — rileva che la normativa vigente, nell'indicare i luoghi nei quali il fumo è vietato, irragionevolmente non ha incluso nell'elenco i luoghi di lavoro in quanto tali, bensì soltanto in relazione a talune situazioni marginali; e i numerosi progetti e disegni di legge presentati in Parlamento, finalizzati all'estensione del divieto di fumare in altri luoghi e specialmente a quelli di lavoro, non hanno avuto alcun seguito.

Tanto premesso, il Tribunale rileva che, pur potendo l'art. 2087 del codice civile considerarsi una norma «aperta», sulla quale fondare il dovere del datore di lavoro di adottare ogni misura idonea a tutelare la salute del lavoratore, non è consentito, sulla base di tale norma, un legittimo divieto di fumare disposto dal datore di lavoro di fronte a locali dell'azienda inquinati dal fumo passivo; e ciò perché il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, nel dettare regole per la tutela dei lavoratori, ha previsto che l'obbligo di adottare misure specifiche per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo valga soltanto per i locali di riposo e con riguardo ad alcune lavorazioni particolarmente esposte a rischio cancerogeno.

Ne consegue che, non essendo più possibile una lettura estensiva delle norme vigenti, la tutela apprestata dal legislatore a protezione della salute dei lavoratori non fumatori deve ritenersi, allo stato, del tutto insufficiente, e perciò in contrasto con l'art. 32 della Costituzione.

Il giudice *a quo* mostra piena consapevolezza del fatto che questa Corte, con la sentenza n. 202 del 1991, dichiarando inammissibile una questione non molto diversa da quella attuale, ebbe a rivolgere al legislatore un monito, rimasto inascoltato, affinché apprestasse una più incisiva e completa tutela della salute dei cittadini dai danni del fumo passivo. Questa situazione, unita all'impossibilità di un'interpretazione estensiva delle norme vigenti — accolta invece dal giudice di primo grado — ed alla diversità della domanda giudiziale — in questo caso non risarcitoria, ma di prevenzione dei danni —, induce il tribunale di Torino a sottoporre nuovamente la questione all'esame della Corte, chiedendo che la normativa sopra richiamata venga dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede il divieto di fumare nei luoghi di lavoro chiusi.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'Istituto bancario San Paolo di Torino s.p.a., chiedendo che la questione venga dichiarata infondata. In prossimità dell'udienza, la difesa dell'Istituto ha presentato una memoria, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.

Preliminarmente, la difesa della banca ha osservato che le norme della legge n. 584 del 1975 che regolano il divieto di fumo non sono poste a tutela dei singoli in quanto lavoratori, bensì in quanto soggetti che, per le più svariate motivazioni (studio, salute, divertimento etc.), si trovano a soggiornare per un certo periodo in luoghi chiusi; ne conseguirebbe che, mancando ogni collegamento tra le ipotesi previste dal legislatore e quella di cui si lamenta l'omissione (luoghi di lavoro chiusi), la pretesa violazione del principio di ragionevolezza sarebbe comunque insussistente.

L'Istituto osserva poi che, come già rilevato dalla Corte nella sentenza n. 202 del 1991, la pronuncia richiesta dal Tribunale rimettente è inammissibile sia perché non sussiste una soluzione costituzionalmente necessitata, sia perché una pronuncia estensiva del divieto di fumare finirebbe col creare una nuova ipotesi di reato.

3. — Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito anche Vergnano Claudio, con atto depositato fuori termine.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, degli artt. 1, lettera *a*), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), 9 e 14 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del

lavoro), così come modificati dall'art. 33 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), nonché 64, lettera b) e 65, comma 2, del citato decreto n. 626 del 1994, nella parte in cui non prevedono il divieto di fumare nei luoghi di lavoro chiusi.

2. — Occorre premettere il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 218 del 1994, n. 202 del 1991, nn. 307 e 455 del 1990, n. 559 del 1987 e n. 184 del 1986) secondo cui la salute è un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato.

È stato pure ripetutamente affermato che la tutela della salute riguarda la generale e comune pretesa dell'individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale. E tale tutela implica non solo situazioni attive di pretesa, ma comprende — oltre che misure di prevenzione — anche il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui. Pertanto, ove si profili una incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve ovviamente darsi prevalenza al primo.

Una questione analoga a quella presente è stata già sottoposta a scrutinio di costituzionalità; in quella occasione la Corte — pur dando per pacifica la nocività del c.d. fumo passivo — è pervenuta ad una pronuncia di inammissibilità (sentenza n. 202 del 1991), soprattutto per motivi di non rilevanza nel giudizio *a quo*. Non ha mancato, tuttavia, di affermare la legittimità (*ex art. 32 della Costituzione e art. 2043 del codice civile*) di una richiesta diretta al risarcimento dei danni per detta causa; e, nel contempo, ha rivolto al legislatore l'invito ad intervenire per la «necessità di apprestare una più incisiva e completa tutela della salute dei cittadini dai danni cagionati dal fumo anche c.d. passivo, trattandosi di un bene fondamentale e primario costituzionalmente garantito».

3. — Il tribunale propone ora la questione di legittimità non ai fini del divieto di fumo nei locali considerati nella sentenza n. 202 del 1991, ma con riguardo ai pregiudizi derivanti dal fumo passivo nei locali di lavoro chiusi, per considerazioni specificamente relative a questi luoghi. Avverte il rimettente che «non viene qui svolta domanda di risarcimento, bensì un'azione in via preventiva per l'adozione di misure atte ad evitare la verificazione di un danno». Rileva inoltre che, successivamente alla sentenza n. 202 del 1991, il legislatore, in attuazione delle direttive comunitarie, ha disciplinato (nel decreto legislativo n. 626 del 1994) la materia concernente la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, senza peraltro introdurre il divieto assoluto e generalizzato di fumare in tutti i luoghi di lavoro; divieto che dovrebbe invece discendere necessariamente dall'esigenza, prevista dalla Costituzione, della efficace protezione della salute, sul presupposto che la vigente normativa non contiene altri strumenti idonei ad evitare il pregiudizio derivante ai lavoratori dal fumo passivo nei locali chiusi.

La legge — lamenta in proposito — mentre esige espressamente la «protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo» in relazione ad alcuni locali (corsie di ospedali, aule scolastiche, mezzi di trasporto pubblico), per quelli «adibiti a pubblica riunione», nonché in una serie di «locali di divertimento» (e la direttiva 14 dicembre 1995 della Presidenza del Consiglio estende questi divieti a tutti i locali aperti al pubblico appartenenti alla pubblica amministrazione, alle aziende pubbliche ed ai privati esercenti pubblici servizi), non prevede analoghi divieti per i luoghi di lavoro, dove una molteplicità di dipendenti sono tenuti a permanere per lungo tempo.

Parimenti irragionevole dovrebbe ritenersi che tali divieti siano previsti nell'ambito delle aziende solo per i locali di riposo o — come accettato anche dall'Istituto bancario — per quelli di comune frequentazione (bar, mense etc.) da parte di lavoratori e non invece per quelli dove le stesse persone devono trattarsi obbligatoriamente per prestare in piena efficienza le loro energie lavorative.

4. — L'ordinanza di rimessione, come si è detto, muove da due presupposti: che, avendo la legge direttamente previsto il divieto di fumare in determinati luoghi, tale divieto non possa essere disposto dal datore di lavoro in altri luoghi o circostanze; e che il vigente sistema normativo non offre comunque altri strumenti idonei a tutelare la salute dei lavoratori così come voluto dalla Costituzione.

Senonché, tali presupposti sono erronei, dal momento che, pur non essendo ravvisabile nel diritto positivo un divieto assoluto e generalizzato di fumare in ogni luogo di lavoro chiuso, è anche vero che nell'ordinamento già esistono disposizioni intese a proteggere la salute dei lavoratori da tutto ciò che è atto a danneggiarla, ivi compreso il fumo passivo.

Se alcune norme prescrivono legislativamente il divieto assoluto di fumare in speciali ipotesi, ciò non esclude che da altre disposizioni discenda la legittimità di analogo divieto con riguardo a diversi luoghi e secondo particolari circostanze concrete; è inesatto ritenere, comunque, che altri rimedi voluti dal vigente sistema normativo siano inadeguati alla tutela della salute dei lavoratori anche rispetto ai rischi del fumo passivo.

Ed invero, non sono soltanto le norme costituzionali (artt. 32 e 41) ad imporre ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori; numerose altre disposizioni, tra cui la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 626 del 1994, assumono in proposito una valenza decisiva.

L'art. 2087 del codice civile stabilisce che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La Cassazione (sentenza n. 5048 del 1988) ha ritenuto che tale disposizione «come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica» e pertanto «vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione sussidiaria rispetto a quest'ultima di adeguamento di essa al caso concreto».

Analogamente gli artt. 1, 4 e 31 del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, dispongono che il datore di lavoro, «in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva», debba valutare, anche «nella sistemazione dei luoghi di lavoro», i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, «adottare le misure necessarie», e «aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza», riaffermando l'obbligo di «adeguare i luoghi di lavoro alle prescrizioni di sicurezza e di salute».

Con più specifico riferimento alla «salubrità dell'aria» nei locali di lavoro chiusi, l'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, modificato dall'art. 16 del d.lgs. 19 marzo 1996, n. 242, stabilisce la necessità che i lavoratori «dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di aerazione»; impianti che peraltro devono essere sempre mantenuti in efficienza e «devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiose». E all'ultimo comma di detto art. 9 si soggiunge «che qualsiasi sedimento che potrebbe comportare un pericolo per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente».

A questi precisi e dettagliati doveri del datore di lavoro fa riscontro il diritto dei lavoratori (art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300) di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Coerentemente il d.lgs. n. 626 del 1994 prevede (art. 18) anche la figura del rappresentante dei lavoratori che ha tra l'altro il compito (art. 19, lett. h) di promuovere l'elaborazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Costoro hanno, inoltre, la possibilità di chiamare il datore di lavoro dinanzi al giudice per l'accertamento di eventuali responsabilità nel predisporre gli adeguati strumenti di tutela.

5. — Nel sottolineare l'ampiezza dei doveri e delle responsabilità (cui corrispondono i relativi poteri organizzativi) che le norme richiamate attribuiscono ai datori di lavoro, la Corte osserva che, in adempimento di queste disposizioni, di natura non solo programmatica ma precettiva, costoro devono attivarsi per verificare che in concreto la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata.

Non è dato ovviamente precisare in questa sede le varie misure possibili e le modalità di detti interventi (dislocazioni, orari, impianti, fino ad eventuali divieti), dal momento che ciò discende, oltre che dal rispetto delle prescrizioni legislative, dalle diligenti valutazioni del datore di lavoro in corrispondenza alle diverse circostanze in cui viene prestata l'attività lavorativa, nonché dal controllo dei lavoratori, degli ispettori e del giudice del lavoro.

Alla Corte compete rilevare, invece, che il dovere di vigilare e di provvedere adeguatamente, cui fa riscontro il diritto dei lavoratori (art. 9 dello Statuto, e art. 19 del d.lgs. n. 626 del 1994), è già desumibile dalle norme positive, lette come attuazione dei principi costituzionali di tutela della salute. Ed in tale quadro il datore di lavoro troverà le misure organizzative sufficienti a conseguire il fine della protezione dal fumo passivo in modo conforme al principio costituzionale dell'art. 32. Il rispetto di questo principio nella presente questione va inteso nel senso che la tutela preventiva dei non fumatori nei luoghi di lavoro può ritenersi soddisfatta quando, mediante una serie di misure adottate secondo le diverse circostanze, il rischio derivante dal fumo passivo, se non eliminato, sia ridotto ad una soglia talmente bassa da far ragionevolmente escludere che la loro salute sia messa a repentaglio.

6. — Una volta accertato che la normativa in vigore prevede strumenti idonei ad una adeguata protezione della salute dei lavoratori anche dal pericolo del fumo passivo, resta assorbito l'esame della richiesta di un intervento finalizzato all'estensione del divieto assoluto e generalizzato di fumare in tutti i luoghi di lavoro chiusi; intervento che il giudice rimettente aveva ritenuto come l'unico mezzo efficace per la protezione della salute secondo l'art. 32 della Costituzione.

Se al legislatore — per l'invito già a lui rivolto — resta il compito di riconsiderare l'intera materia per migliorare la disciplina in tema di tutela della salute dei cittadini, ed in particolare la prevenzione dai danni cagionati dal fumo passivo, deve tuttavia concludersi che, riguardo ai luoghi di lavoro, la corretta interpretazione del sistema vigente non consente di ritenere sussistente la violazione delle norme costituzionali invocate dal giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera a), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), 9 e 14 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), così come modificati dall'art. 33 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), nonché 64, lettera b) e 65, secondo comma, del citato decreto n. 626 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1868

N. 400

Sentenza 11-20 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Giudice istruttore - Assegnazione dei processi - Assegnazione ai magistrati addetti alla trattazione dei giudizi pendenti al 30 aprile 1995, anche di quelle cause iniziate successivamente a tale data - Esclusione dell'applicabilità ai giudizi in corso della nuova disciplina del processo civile - Trattamento deteriore riservato alle cause pendenti - Ragionevolezza del regime transitorio tendente ad assicurare il passaggio da una disciplina ad un'altra secondo tempi e priorità rientrati nella discrezionalità legislativa (v. sentenze nn. 101/1993, 136/1991 e ordinanza n. 419/1990) - Insussistenza della violazione del principio del giudice naturale - Non fondatezza.

(D.-L. 18 ottobre 1995, n. 432, artt. 9 e 10, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 97 e 101, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, promosso con ordinanze emesse:

1) il 25 novembre 1995 dal giudice istruttore del tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Saleri Giuseppe e Martinangeli Paola ed altri, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1996;

2) l'11 aprile 1996 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Nodari Margherita e Orlando Franco Andrea ed altre, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1.1. — Nel corso dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni di un giudizio per risarcimento danni, introdotto nel 1992, il giudice istruttore presso il tribunale di Brescia, innanzi al quale la causa era stata rinviata (in quanto giudice designato alla trattazione delle cause pendenti al 30 aprile 1995), con ordinanza emessa il 25 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, nella parte in cui, modificando il comma 1 dell'art. 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, prevede che alla trattazione dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono destinati, fino al 31 dicembre 1996, non più della metà di tutti i magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili.

Il rimettente sottolinea come il comma 2 della norma consenta al dirigente dell'ufficio di assegnare le cause iniziate successivamente al 30 aprile 1995 anche ai magistrati addetti alla trattazione dei giudizi pendenti e come tale possibilità sia stata ammessa dal C.S.M., con propria circolare, solo per gli uffici con organico complessivo inferiore ai sei magistrati incaricati degli affari civili.

Appunto in forza di tale normativa il giudizio *a quo* è stato assegnato al rimettente, il quale ne sospetta l'illegittimità in riferimento ai citati parametri. Sussisterebbe in primo luogo violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché tutte le cause pendenti al 30 aprile 1995 vengono «concentrate» soltanto sulla metà dei giudici addetti al settore civile, mentre l'altra metà è addetta esclusivamente ai giudizi iniziati successivamente a tale data, con conseguente differenza nei tempi di decisione, assai più lunghi per le prime, mentre le seconde vengono trattate da «magistrati sgravati dal ruolo delle cause pendenti». La presenza di ruoli di diversa consistenza comporterebbe un trattamento differenziato tra cittadini (in ragione del mero dato temporale dell'introduzione del giudizio) lesivo anche dell'art. 24 della Costituzione, in quanto le cause di più lunga definizione sarebbero proprio quelle avviate in epoca più remota.

La norma impugnata risulterebbe altresì lesiva dell'art. 25 della Costituzione, poiché, in contrasto con l'art. 174 del codice di procedura civile, si verrebbe a mutare il giudice istruttore senza l'indicazione di criteri precostituiti per la scelta dei magistrati destinati a trattare le cause pendenti e quelli preposti ai giudizi sopravvenuti. Tale mancanza di regole finirebbe per incidere «sull'immagine» del giudice istruttore, mentre la pratica impossibilità di controllare l'*iter* logico che ha condotto alla assegnazione dei processi lascerebbe «adito alle più svariate interpretazioni, anche malevole». Osserva in proposito il rimettente che per le «vecchie» cause il tribunale decide in composizione collegiale e che con un ruolo di diverse migliaia di cause risulterebbero impossibili per l'istruttore l'effettiva conoscenza delle stesse e l'esercizio dei poteri di direzione di cui all'art. 127 cod. proc. civ. La scelta dei giudici dovrebbe quindi avvenire nella massima trasparenza per evitare discriminazioni tra giudici dello stesso ufficio.

La norma impugnata sarebbe infine lesiva dell'art. 97 della Costituzione, poiché, per garantire il successo della riforma, se ne sarebbero poste le conseguenze negative a carico dei cittadini; in proposito si fa rilevare come l'originario art. 91 della legge n. 353 del 1990 prevedeva che alla trattazione delle cause pendenti fosse destinato un numero di magistrati non inferiore alla metà né superiore ai due terzi, e come, con l'aumento della competenza per valore del pretore, la sopravvenienza di cause nuove presso il tribunale si è drasticamente ridotta. La violazione del principio del buon andamento risiederebbe anche nella diversa ripartizione quantitativa del carico di lavoro sulle cancellerie dei magistrati.

1.2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità, ovvero per l'infondatezza della questione. Sotto il primo profilo si osserva che le doglianze avrebbero legittimato un ricorso del giudice in altre sedi più che una questione di costituzionalità (che si tradurrebbe nel lamentare discriminazioni all'interno dell'ufficio).

Nel merito l'Autorità intervenuta sottolinea anzitutto la natura transitoria della norma, del tutto giustificabile nella fase di prima attuazione di una riforma ed esclude la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto il precetto costituzionale non impone che la tutela giurisdizionale venga conseguita sempre nello stesso modo e con

i medesimi effetti, mentre nel caso in esame nessun onere sarebbe imposto all'esercizio del diritto di difesa. Pretendere poi di sindacare l'*iter* logico che sottende l'assegnazione, significherebbe paralizzare quel potere del presidente del tribunale sancito dall'art. 168-*bis* cod. proc. civ., che nella specie ammette anche l'adozione di un criterio diverso rispetto a quello censurato, quando il numero di magistrati disponibili non consenta di adottare il descritto meccanismo proporzionale.

Non sarebbero infine ravvisabili quell'arbitrarietà ed irragionevolezza, nelle quali si concreta la violazione dell'art. 97 della Costituzione, in quanto la scelta del dato temporale per individuare il diverso regime cui assoggettare i giudizi rappresenterebbe il criterio più obiettivo e rigoroso per garantire l'efficacia della riforma.

2. — Il tribunale di Milano, in sede di reclamo di ordinanza istruttoria ammissiva della prova, ha sollevato, con ordinanza emessa l'11 aprile 1996, questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui ha eliminato l'applicabilità ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, dell'intera novella sul processo civile (in precedenza sancita dall'art. 90, comma 8, della legge n. 353 del 1990) e comunque in quanto esclude l'applicabilità dell'art. 178 novellato del codice di procedura civile (che abolisce il controllo istruttorio del collegio) e degli artt. 180, 183 e 190-*bis* cod. proc. civ. concernenti la monocraticità del giudice; b) dell'art. 10 del citato decreto-legge, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui fissa un rapporto tra magistrati addetti alla trattazione dei giudizi pendenti e magistrati assegnati alle cause nuove ancor meno favorevole di quello indicato in precedenza dall'art. 91, comma 4, della legge n. 353 del 1990 (anziché adottare un criterio che avvantaggi la trattazione delle cause in corso).

Il rimettente collegio prende le mosse proprio dalle norme che — per i giudizi pendenti — lasciano sussistere il — reclamo istruttorio (del quale appunto egli è investito), così cancellando l'originario disegno della disciplina transitoria che voleva esteso il nuovo rito anche alle cause in corso (*ex art. 90, comma 8, cit.*). Si sarebbe in tal modo creato un «doppio binario» per i giudizi — rispettivamente pendenti e sopravvenuti al 30 aprile 1995 — creativo di una disparità di trattamento tra le parti, non giustificata da esigenze di gradualità. Secondo il tribunale, il perpetuarsi del vecchio rito renderebbe eccessivamente difficoltoso il raggiungimento della tutela dei diritti e sarebbe in contrasto con altre scelte legislative, come quella adottata allorché fu introdotto il rito del lavoro, in cui la disciplina transitoria prevedeva l'estensione del nuovo rito ai giudizi pendenti, sì che i principi contenuti nelle disposizioni abrogate dovrebbero essere reintrodotti.

Secondo il giudice *a quo*, l'istituto del reclamo al collegio rappresenterebbe un rimedio superfluo (essendovi già la facoltà di chiedere la modifica o la revoca del provvedimento ammissivo delle prove al giudice che lo ha emesso), non di rado usato a scopi meramente dilatori e che perpetua una sovrapposizione ed un continuo passaggio tra i due organi investiti dell'istruzione e della decisione, anche perché l'istruttore, per non scontentare le parti, potrebbe essere indotto a rimettere al collegio l'intera causa. La soppressione del reclamo ben potrebbe essere affermata — osserva il giudice *a quo* — anche nel vigente sistema di collegialità, trattandosi di un rimedio anacronistico, il cui perpetuarsi non giova allo smaltimento dell'arretrato.

Parimenti rilevante, anzi assorbente rispetto alla precedente questione, risulterebbe — secondo il tribunale di Milano — il profilo d'illegittimità costituzionale concernente la mancata applicazione ai giudizi in corso dell'art. 190-*bis* con la conseguente vigenza della regola che vuole la collegialità per decidere le controversie (mentre pure qui era stata prevista la figura del giudice unico). Da ciò deriverebbero tempi lunghissimi per definire le controversie in corso, con inutile aggravio di costi. Anche l'art. 190-*bis* potrebbe essere esteso ai giudizi pendenti indipendentemente dall'applicabilità dell'intera riforma, in quanto compatibile, da un lato, con il mantenimento della precedente composizione del Tribunale per le cause già rimesse al collegio, e dall'altro lato, con la riserva di collegialità mantenuta dal nuovo rito.

Il rimettente si diffonde quindi sulle origini storiche e sugli aspetti di diritto comparato relativi all'udienza preliminare *ex art. 180* (novellato) cod. proc. civ., allo scopo di evidenziare l'utilità dell'istituto ed i benefici che conseguirebbero dalla sua estensione anche ai giudizi in corso. Per quello *a quo*, già pervenuto in istruttoria, il tribunale non esclude tuttavia la rilevanza del tema, sostenendo che l'applicabilità della nuova disciplina comporterebbe una sorta di «reimpostazione» dell'intera controversia.

In ordine alla denuncia dell'art. 10, il rimettente, che richiama esplicitamente l'ordinanza del tribunale di Brescia, svolge argomenti analoghi a sostegno dell'illegittimità costituzionale del criterio dal legislatore prescelto per la distribuzione dei processi vecchi e nuovi, ulteriormente sottolineando l'irrazionalità della proporzione di metà dei magistrati, anche alla luce dell'aumento della competenza pretorile per valore; in proposito egli suggerisce l'estensione immediata del sistema che la norma stessa indica per gli anni successivi al primo biennio, ovvero un criterio che avvantaggi con un «congruo numero di magistrati» la trattazione delle cause in corso.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, nella parte in cui — sostituendo l'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già più volte modificato da altre norme — ha escluso l'applicabilità ai giudizi in corso della nuova disciplina del processo civile ed in particolare degli artt. 178, 180, 183 e 190-*bis* del codice di procedura civile.

L'impossibilità di trattare la causa attraverso il meccanismo dell'udienza di prima comparizione cui fa seguito l'udienza *ex art.* 183 cit., nonché il permanere dell'istituto del reclamo istruttorio e della struttura collegiale dell'organo decidente concreterebbero, a parere del rimettente, altrettante violazioni del principio della parità di trattamento tra le parti, restando queste assoggettate ad un rito diverso a seconda della data in cui è stata introdotta la lite, con conseguente compressione del diritto di difesa e lesione anche dell'art. 101 Cost.

Secondo il medesimo tribunale, gli artt. 3 e 24 della Costituzione nonché il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sarebbero poi vulnerati dall'art. 10 del citato decreto-legge, che ha sostituito l'art. 91 della legge n. 353 del 1990, nella parte in cui esso stabilisce che, fino al 31 dicembre 1996, alla trattazione dei giudizi pendenti in data 30 aprile 1995, sono destinati non più della metà dei magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili. Anche in tale ipotesi alle cause pendenti sarebbe riservato un trattamento deteriore, tale da ostacolarne lo smaltimento.

Analoga censura, con riferimento agli stessi parametri, relativamente all'art. 10 del solo decreto-legge, è infine sollevata dal Tribunale di Brescia, che evoca altresì l'art. 25 della Costituzione per lesione del principio del giudice naturale, dal rimettente ritenuta insita nel provvedimento con cui un processo civile viene sottratto ad un giudice istruttore ed assegnato ad un altro in esecuzione della denunciata norma.

2. — I giudizi, attesa la parziale identità del tema, devono essere riuniti e trattati insieme.

3. — Le questioni non sono fondate.

3.1.1. — L'originario testo dell'art. 90, comma 8, della legge 26 novembre 1990, n. 353, disponeva l'applicabilità ai giudizi pendenti delle disposizioni dettate dalla legge medesima. Tale opzione aveva comportato una serie di consequenziali scelte, in particolare con riguardo alla prosecuzione dei giudizi stessi ed al loro adeguamento al sistema delle decadenze.

Con ulteriori interventi modificativi venivano eliminati l'onere di comparizione delle parti per evitare la cancellazione della causa dal ruolo (onere sostituito dalla semplice istanza) ed il termine perentorio originariamente previsto per gli adempimenti necessari alla conversione del rito. Ma neppure tali innovazioni valevano a sottrarre i profili di diritto transitorio alle travagliate vicende legislative che hanno caratterizzato la lunga gestazione della riforma del processo civile. Con l'art. 1 del d.-l. 21 aprile 1995, n. 121 (poi decaduto per mancata conversione nei termini), è stato infatti adottato l'opposto criterio, che vuole pressoché integralmente soggetti al previgente regime i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995.

3.1.2. — Il netto mutamento di indirizzo — nuovamente disposto con la norma ora denunciata — si inserisce appunto nel contesto delle molteplici modifiche subite dall'originario impianto della riforma, pressata via via da sempre nuove esigenze di adattamento alla realtà strutturale degli uffici, anche in ragione del necessario coordinamento con la sopravvenuta istituzione del giudice di pace. Come reso esplicito dai lavori preparatori della legge di conversione n. 534 del 1995, esso appare ispirato — nello sforzo altresì di venire incontro alle istanze provenienti soprattutto dal Foro — dall'intento di agevolare il più possibile la fase di avvio del nuovo processo. L'applicabilità di quest'ultimo ai soli giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995 si pone dunque in coerenza con tale scelta di fondo, e oltretutto comporta soluzioni processuali assai più lineari di quelle individuate in precedenza.

Si deve pertanto ritenere non travalicato il limite della ragionevolezza, che il legislatore incontra nel regolare la successione delle leggi processuali nel tempo. In proposito è da ribadire che il regime transitorio è volto ad assicurare il passaggio da una disciplina ad un'altra secondo tempi e scale di priorità che rientrano nel senso politico della discrezionalità legislativa, sì che ben può essere mantenuta in vita solo una parte ovvero la totalità delle norme abrogate in riferimento a situazioni pendenti, e variamente stabilita la sorte dei processi in corso (cfr. sentenze n. 101 del 1993, n. 136 del 1991 e ordinanza n. 419 del 1990).

3.1.3. — D'altronde, la struttura collegiale dell'organo decidente e il reclamo delle ordinanze istruttorie che ad esso si correla, appartengono ontologicamente alla disciplina previgente. Per cui la manipolazione che il giudice *a quo* richiede a questa Corte, nel senso della soppressione del citato mezzo di impugnazione come conseguenza della monocraticità del giudice (della quale pure si richiede la estensione ai processi in corso) verrebbe ad operare altrettanti «innesti» della nuova disciplina sul vecchio sistema, che si è invece voluto mantenere pressoché unitario, nel non irrazionale esercizio della detta discrezionalità.

A maggior ragione ciò può ripetersi in ordine alla mancata previsione, per i giudizi pendenti, delle due nuove udienze *ex artt.* 180 e 183 cod. proc. civ., la cui distinzione è infatti da considerarsi funzionale alla nuova disciplina delle eccezioni processuali e di merito proponibili dal convenuto (cfr. sentenza n. 84 del 1996), in armonia con il modello procedurale adottato dal legislatore nel disegnare la riforma; modello che appare del tutto estraneo, anzi in gran parte antitetico, al rito precedente.

3.2. — Anche la seconda censura, proposta dal tribunale di Brescia soltanto con riguardo all'art. 10 del decreto-legge n. 432 del 1995, ma ovviamente estensibile alla legge di conversione (che peraltro è stata direttamente impugnata *in parte qua* dalla ordinanza del tribunale di Milano), è priva di consistenza. La decisione di destinare alla trattazione dei giudizi pendenti non più della metà dei magistrati addetti agli affari civili rappresenta, infatti, nient'altro che il corollario, in termini organizzativi, dell'anzidetta opzione volta a favorire nella fase iniziale il nuovo processo.

Il previsto criterio di riparto delle controversie, in presenza di strutture giudiziarie notoriamente inadeguate sia al vecchio che al nuovo sistema, costituisce l'esito d'un evidente bilanciamento tra detta esigenza e quella, posta sullo stesso piano, di smaltire in tempi ragionevoli l'enorme carico di processi arretrati; così da impedire che questi ultimi venissero a condizionare la riforma del rito civile al punto da sacrificarne sin dall'inizio il fondamentale principio di immediatezza. E non è da trascurare che nella ponderazione del legislatore è stato tenuto presente anche il potere di nominare e utilizzare più vicepretori onorari, che, proprio «per sopperire alle finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti», lo stesso novellato art. 90, nel quinto comma, attribuisce al presidente del tribunale pur in assenza delle condizioni previste dal r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Da sottolineare è inoltre che il vincolo in esame — peraltro concernente solo gli uffici giudiziari la cui consistenza organica permetta la prevista divisione proporzionale delle assegnazioni — è limitato nel tempo, venendo a cessare il 31 dicembre 1996 per essere sostituito dal più elastico criterio di cui alla seconda parte dell'art. 91, comma 1. Sicché si è di fronte a un ambito temporale di vigenza assai modesto, chiaramente indispensabile per raccogliere i dati necessari ai Consigli giudiziari onde poter rendere il previsto parere al Consiglio superiore della magistratura, cui spetterà nel futuro di stabilire la nuova proporzione per ciascun distretto di Corte d'appello. E codesto carattere provvisorio non può non concorrere con le ragioni sopra esposte, a far escludere che la denunciata disciplina transitoria per i giudizi in corso concreti violazione degli evocati parametri.

Per quanto poi riguarda in particolare l'art. 25 della Costituzione, è appena il caso di rilevare come il criterio di ripartizione dei processi viene dall'impugnata norma enunciato in via generale e predeterminata, non già in vista di singole controversie; sicché non configurabile si palesa la prospettata violazione del principio del giudice naturale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, dai tribunali di Milano e Brescia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996..

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 401

*Sentenza 11-20 dicembre 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiego pubblico - Regione Sicilia - Dipendenti dell'amministrazione regionale - Inclusione, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, anche dell'indennità di contingenza con decorrenza limitata al 1° gennaio 1985 - Riferimento alla sentenza n. 243/1993 della Corte - Ragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore siciliano improntata al principio della contrattazione collettiva - Non fondatezza.****(Legge regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, art. 19).****(Cost., artt. 3 e 36).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, della legge della regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1994 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sui ricorsi riuniti proposti da Nobile Vito ed altri contro Presidenza della Regione Sicilia ed altro, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana — nel corso di un giudizio di appello, proposto da dipendenti dell'amministrazione regionale della Sicilia cessati dal servizio in date antecedenti al 2 gennaio 1985, avverso la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia aveva rigettato le domande di annullamento dei decreti di liquidazione delle rispettive indennità di buonuscita, nei quali non era stata computata l'indennità di contingenza — con ordinanza emessa il 16 novembre 1994 (pervenuta alla Corte il 10 gennaio 1996), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), nella parte in cui dispone l'inclusione nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita anche dell'indennità di contingenza, ma con decorrenza (solo) dal 1 gennaio 1985.

Affermata la rilevanza della questione, osserva il rimettente come la Corte costituzionale abbia ritenuto non fondata (con sentenza n. 243 del 1993) altra questione di legittimità della stessa norma, allora sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria in ragione della data di cessazione dal servizio. Ritiene tuttavia — alla stregua dei principi enunciati nella citata sentenza — la non manifesta infondatezza di quanto prospettato dagli appellanti circa la configurabilità di una disparità di trattamento fra

diverse categorie di lavoratori subordinati e, in particolare, fra lavoratori pubblici e privati, nonché fra lavoratori pubblici dipendenti dalla regione siciliana e lavoratori pubblici ai quali la legge 29 gennaio 1994, n. 87, ha riconosciuto un parziale computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita, applicabile anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed a quelli per i quali i rapporti non siano ancora giuridicamente esauriti.

Considerato in diritto

1. — Viene nuovamente censurato l'art. 19 della legge regionale siciliana del 15 giugno 1988, n. 11, nella parte in cui consente il computo dell'indennità di contingenza nell'indennità di buonuscita, soltanto a decorrere dal 1 gennaio 1985. Il giudice *a quo* sospetta la violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione e, nel prendere atto della sentenza n. 243 del 1993 con cui questa Corte ha dichiarato non fondata la questione, più che prospettare un profilo ulteriore di illegittimità costituzionale rispetto a quelli a suo tempo esaminati, introduce due nuovi *tertia comparationis*.

Il rimettente Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana esaurisce la propria motivazione circa la non manifesta infondatezza, con la mera prospettazione di una possibile disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati nonché tra lavoratori pubblici dipendenti della regione siciliana e lavoratori pubblici destinatari della legge 29 gennaio 1994, n. 87.

2. — La questione non è fondata.

Nella sentenza n. 243 del 1993 questa Corte ha affermato la ragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore siciliano nell'individuare la data del 1° gennaio 1985 quale discrimine temporale a partire dal quale consentire il computo del beneficio *de quo* nell'indennità di buonuscita. Tale momento segna infatti la decorrenza del nuovo ordinamento giuridico ed economico del personale, improntato al principio della contrattazione collettiva.

È qui da ribadire il surriportato giudizio di ragionevolezza, mentre va ancora una volta sottolineata la discrezionalità di scelte siffatte allorché ad esse conseguano benefici per i destinatari.

2.1. — Non è pertinente dedurre, in contrario, l'asserito collegamento tra il sistema retributivo dei dipendenti regionali e quello dei lavoratori subordinati privati. Invero l'art. 1 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 17, si è limitato ad agganciare la disciplina degli «adeguamenti retributivi derivanti da variazioni del costo della vita ... da corrispondere a titolo d'indennità di contingenza», stabilita per i dipendenti della regione siciliana, a quella prevista per il settore privato dell'industria; senza con ciò toccare il tema dell'inclusione di detta indennità nel computo dell'indennità di buonuscita, solo successivamente disposta per i dipendenti del settore privato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982, che ha sostituito l'art. 2120 del codice civile. Norma, quest'ultima, la cui applicabilità ai dipendenti in questione, se certamente non è preclusa — giusta quanto ritenuto dalla pure invocata sentenza n. 236 del 1986 di questa Corte —, non è comunque da considerarsi costituzionalmente obbligata.

2.2. — Inconferente è anche il *tertium comparationis* rappresentato dal trattamento dei lavoratori pubblici destinatari della legge n. 87 del 1994, a base della quale infatti è il quadro di valutazione delle compatibilità finanziarie, tenuto ben presente dalla Corte, che nella citata sentenza n. 243 del 1993 aveva rimesso alla volontà politica i tempi dell'intervento. Con la normativa in essa contenuta si sono stabiliti il modo e il tempo del computo dell'indennità integrativa nel calcolo della buonuscita: in particolare, per questo secondo aspetto, la contribuzione relativa a detto emolumento, ai fini della sua inclusione, è stata prevista dal 1° dicembre 1994. A tale data è logicamente collegato, in quanto *dies a quo* della prescrizione decennale, l'altro termine del 30 novembre 1984, che dunque non può essere utilizzato, per l'evidente diversità di *rationes*, quale argomento a sostegno dell'asserita discriminazione tra i dipendenti regionali e i pubblici dipendenti in generale, il cui diritto a vedersi riconosciuto il computo in questione consegue alla richiamata decisione di questa Corte e ad essa si conforma (cfr. sentenza n. 103 del 1995).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1870

N. 402

Sentenza 11-20 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Collocamento in «mobilità corta» - Collocamento in pensione di vecchiaia - Elevazione dei limiti di età in via legislativa *medio tempore* - Violazione dei previgenti limiti - Privazione di ogni fonte di reddito tra la fine della mobilità e la nuova data di pensionamento per l'esclusione dal lavoro in ragione dell'età - Richiesta di sentenza additiva - Inconferente richiamo al «principio di sicurezza» - Indennità di mobilità e diritto a pensione costituenti due benefici legati da mera successione temporale e non da materiale prosecuzione costituente diritto - Misura di politica economica - Non fondatezza.

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1, e relativa tabella A; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 11, e relativa tabella A).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 (e relativa tabella A) del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e 11 (e relativa tabella A) della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionaliz-

zazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 dal pretore di Torino, nel procedimento civile vertente tra Cirigliano Domenico e INPS, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Cirigliano Domenico nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Carlo De Angelis per l'INPS, Salvatore Cabibbo per Cirigliano Domenico e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, già dipendente di un'azienda in crisi e beneficiario della «mobilità corta» ex art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno di età (secondo la normativa vigente al momento in cui era stato collocato in mobilità) e non già al 62° (a' termini della legge sopravvenuta), il pretore di Torino — con ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 — ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 (e relativa tabella A) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, «sia in sé considerato sia in quanto innovato» dall'art. 11 (e relativa tabella A) della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui non vengono fatti salvi i limiti di età per la pensione di vecchiaia (60 anni) previsti dalla previgente normativa in favore dei soggetti posti in «mobilità corta» anteriormente al decreto legislativo n. 503 del 1992, per i quali il diritto a pensione sarebbe maturato entro la scadenza del triennio di mobilità.

A parere del rimettente il periodo di mobilità triennale era stato concesso all'attore con decorrenza dall'11 febbraio 1992 «sul presupposto e dandogli la certezza» del pensionamento prima della fine del periodo stesso (11 febbraio 1995), compiendo egli il 1° dicembre 1994 il sessantesimo anno di età. *Medio tempore* però l'età pensionabile era stata elevata, dapprima al compimento del 61° anno di età e poi al compimento del 62° anno, per effetto, rispettivamente, dell'art. 1 (e relativa tabella A) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e dell'art. 11 (e relativa tabella A) della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per cui il lavoratore aveva lamentato la privazione di ogni fonte di reddito tra la fine della mobilità e la nuova data di pensionamento (e precisamente dal 12 febbraio 1995 al 1 dicembre 1996), in quanto escluso dal mercato del lavoro in ragione dell'età.

Sostiene il pretore che la maturazione del diritto a pensione era ormai acquisita nel patrimonio giuridico dell'assicurato poiché nel documento dell'INPS era negata ogni soluzione di continuità tra retribuzione e pensione.

Il giudice *a quo* esclude possa estendersi alla fattispecie la diversa ipotesi normativa che, per la «mobilità lunga», ed in particolari ipotesi, rende inoperante la disciplina sopravvenuta (ex art. 6, comma 10-bis, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, come interpretato dall'art. 5, comma 7, del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451), trattandosi di un'eccezione alla regola generale. Ma tale previsione egli espressamente richiama quale *tertium comparationis*, sospettando la denunciata normativa di violazione dell'art. 38 Cost.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità, ovvero per l'infondatezza della questione. Osserva l'Avvocatura come, a seguito dell'elevamento dell'età per il collocamento a riposo, la disposizione citata dal pretore di Torino quale *tertium comparationis* abbia consentito che la determinazione dei requisiti richiesti dalla norma predetta avvenisse sulla base della normativa previgente. Tuttavia, anche senza tale intervento, i lavoratori di cui ai citati commi 6 e 7 avrebbero comunque goduto di un trattamento economico dal collocamento in mobilità fino al pensionamento. Secondo l'Avvocatura, a seguire il ragionamento del pretore — che censura la scelta legislativa di non aver voluto collegare anche per gli altri lavoratori la fine della percezione dell'indennità di mobilità con la data del pensionamento — per un lavoratore di cinquanta anni di età l'indennità in parola dovrebbe estendersi da trentasei mesi a dieci anni, senza la previsione di alcuna copertura finanziaria: il che sarebbe assurdo. Inoltre il rimettente avrebbe omesso di accertare la sussistenza dei requisiti contributivi richiesti dai citati commi 6 e 7.

3. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti la parte privata e l'INPS. La parte privata, in linea con la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, ha osservato che la norma impugnata non ha fatto salva la legittima aspettativa di soggetti che si trovavano in una situazione analoga a quella del ricorrente, contrariamente a quanto avvenuto per altre categorie che hanno goduto di un regime eccezionale rispetto alla modifica della disciplina dell'età pensionabile.

L'INPS ha invece sostenuto l'infondatezza della questione, rilevando che la «mobilità corta» è un trattamento temporaneo introdotto in favore di lavoratori di aziende in crisi e non è strutturata per garantire la continuità dell'indennità fino al pensionamento. Il fatto che il periodo di assistenza si esaurisca prima del maturarsi dei requisiti richiesti per il diritto a pensione non è indice di discriminazione, né dipende dalla asserita carenza dei mezzi previdenziali. D'altra parte neppure è confrontabile tale situazione con le particolari condizioni, anche di natura ambientale, dei lavoratori posti in mobilità lunga.

Considerato in diritto

1. — Il pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 (e relativa tabella A) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, «sia in sé considerato, sia in quanto innovato» dall'art. 11 (e relativa tabella A) della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui non vengono fatti salvi i previgenti limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori posti in «mobilità corta» anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, lavoratori per i quali il diritto alla pensione di vecchiaia sarebbe originariamente maturato entro il periodo di mobilità (nel caso di specie, trentasei mesi).

2. — La questione non è fondata.

2.1. — L'iscrizione nelle liste di mobilità comporta per i lavoratori l'acquisizione di uno *status* produttivo di molteplici obblighi e diritti, tra i quali ultimi si annovera la percezione di un'indennità (cfr. sentenza n. 413 del 1995).

L'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel dettare le misure e la durata del beneficio, introduce una fondamentale distinzione enunciando dapprima la regola generale di cui al comma 1, con la specifica deroga di cui al comma successivo, e prevedendo poi nei commi 6 e 7 una fattispecie a carattere eccezionale, comunemente definita «mobilità lunga», in contrapposizione alla prima ipotesi, che perciò viene denominata «mobilità corta».

Nel presupposto della cessazione del rapporto di lavoro per una molteplicità di cause — che vanno dalla constatata impossibilità di garantire il reimpiego ai lavoratori sospesi, fino all'assoggettamento del datore di lavoro a procedure concorsuali — e in presenza di requisiti minimi di anzianità aziendale, l'indennità di cui sopra viene erogata per un periodo direttamente proporzionale all'età dei lavoratori (e in nessun caso superiore all'anzianità aziendale). Più in dettaglio, il beneficio è riconosciuto per ventiquattro mesi ai lavoratori che abbiano compiuto i quarant'anni d'età e per trentasei mesi a quelli che abbiano compiuto i cinquant'anni, con riduzione all'ottanta per cento dal tredicesimo al trentaseiesimo mese. Nelle aree del mezzogiorno di cui al t.u. approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, il periodo di riferimento è poi elevato a quarantotto mesi in favore dei lavoratori ultracinquantenni.

Si tratta dunque di una provvidenza intesa a rendere meno traumatici i processi espulsivi dal mondo del lavoro cagionati dalla crisi aziendale; con un'accentuazione della portata protettiva nei confronti dei lavoratori presumibilmente più svantaggiati sul mercato in ragione della loro età non più giovane, e che sono stati collocati in mobilità secondo i criteri, di matrice negoziale, previsti dall'art. 5 della stessa legge. Soltanto dall'applicazione di tali criteri può derivare una preferenza nella scelta per i lavoratori più vicini al collocamento a riposo; mentre nessuna saldatura viene comunque operata dalla legge tra il rapporto di lavoro ed il trattamento pensionistico, che non può dunque essere assunto quale momento conclusivo della complessa vicenda procedimentale descritta dal legislatore.

Come in quest'ultima non è ravvisabile la fonte d'un qualche diritto alla stabilità del posto di lavoro (bensì soltanto di quello alla corretta applicazione dei criteri anzidetti: cfr. sentenza n. 268 del 1994), così non è possibile configurare alcuna situazione soggettiva basata sulla pretesa assenza di soluzione di continuità tra la percezione dell'indennità di mobilità e il diritto a pensione, vale a dire fra due benefici che sono tra loro soltanto in rapporto di necessaria successione temporale ma non di prosecuzione. E di ciò, indiretta conferma si trae dal quinto comma dello stesso art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che consente l'erogazione anticipata in unica soluzione dell'indennità di cui trattasi.

2.2. — Codesta possibilità — occorre sottolineare — rimane invece di per sé esclusa nell'ipotesi della mobilità lunga, che inappropriatamente viene richiamata nell'ordinanza di rimessione quale *tertium comparationis*, stante la palese disomogeneità delle situazioni messe a confronto. Al riguardo giova ricordare che per determinate aree

geografiche e per alcune specifiche circostanze è previsto un utilizzo del tutto diverso dell'istituto in parola, volto a consentire ai lavoratori in possesso dei requisiti di anzianità e di contribuzione dettati dalla norma, di percepire l'indennità sino alla maturazione dei trattamenti di vecchiaia, ed anche di anzianità. A seguito delle modifiche apportate ai limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia dalle norme impugnate, il legislatore ha precisato che appunto per detta fattispecie, con riguardo alla quale sono stati dilatati anche i limiti temporali, e solo per essa, avrebbero dovuto applicarsi le previgenti disposizioni (cfr. art. 6, comma 10-bis, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, come interpretato dall'art. 5, comma 7, del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451).

La sostanza dell'impianto dato alla materia dalla legge n. 223 del 1991 non risulta dunque in alcun modo modificata dagli interventi normativi succedutisi nella prospettiva della riforma previdenziale, che solo *per relationem* acquistano evidenza in questo contesto. E chiaro appare come la necessaria integrazione non abbia inciso sulla descritta qualificazione delle posizioni dei lavoratori: unicamente nell'ipotesi di mobilità lunga l'indennità è assicurata, permanendo il diritto all'iscrizione, come elemento che congiunge la sequenza retribuzione-pensione; negli altri casi quest'ultima rimane oggetto di una mera aspettativa, per chi si trovi in mobilità corta come per chiunque altro, e il disagio che ne deriva è da riportare solo alle condizioni generali del mercato di lavoro.

2.3. — Non potrebbe allora questa Corte — senza inammissibilmente modificare la funzione dell'indennità di mobilità (corta), trasferendo nell'ambito assicurativo tutti gli effetti del recesso *ex art. 4 e segg.* della legge n. 223 del 1991 — inserire nelle denunciate norme una previsione che assicuri l'immediato trattamento pensionistico a coloro i quali avessero raggiunto il previgente limite del sessantesimo anno durante il periodo di godimento dell'indennità stessa. Anche prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 503 del 1992 tale sovrapposizione di date era circostanza occasionale (e meramente ricognitiva di questa è da ritenersi la nota dell'istituto erogatore richiamata nell'ordinanza di rimessione); non venendo dunque a costituire il contenuto di un diritto, del quale si possa richiedere il coordinamento con la legislazione successiva ovvero il riconoscimento in *praeteritum* da parte di essa attraverso una sentenza additiva della Corte. Una pretesa in tal senso trova spiegazione, evidentemente, solo nell'aver assunto quale *tertium comparationis* l'ipotesi normativa riferita alla mobilità lunga, trascurando di considerarne la inidoneità per il suo carattere di eccezionale e derogatoria proroga, *in parte qua*, del previgente regime pensionistico. Mentre, d'altra parte, inconfidente si palesa il generico richiamo, che si fa nell'ordinanza di rimessione, «al principio di sicurezza sancito dall'art. 38 della Costituzione e, segnatamente, al principio di certezza nei traguardi conseguiti dall'assicurato su tale piano»: proprio perché nessun traguardo nella specie era stato raggiunto in relazione al trattamento pensionistico. Il beneficio di cui in precedenza godeva il lavoratore, altro non rappresentava infatti che l'esito di una misura di politica economica (dettata dal legislatore unitamente al regime della cassa integrazione e del licenziamento collettivo) conseguente alla risoluzione del rapporto a causa del ridimensionamento dell'azienda; misura, in presenza della quale il principio di adeguatezza dei mezzi va armonizzato con le esigenze di governo del mercato del lavoro, di salvaguardia dell'attività produttiva, nonché di controllo sull'attuazione delle procedure, anche per evitare che queste possano venire strumentalizzate al diverso fine di uno svecchiamento del personale occupato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 (e relativa tabella A) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e 11 (e relativa tabella A) della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, dal pretore di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 403

*Ordinanza 11-20 dicembre 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Imposta straordinaria del 6 per mille sui depositi bancari e postali - Imposizione indipendentemente da eventuali rapporti sottostanti con altri soggetti - Riferimento alla sentenza della Corte n. 143/1995 e alla sentenza n. 73/1996 - Oggettività dell'imposta - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, comma 6, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359). (Cost., artt. 3 e 53).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 20 aprile 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sui ricorsi proposti da GESAP s.p.a. e da Gestioni esattoriali s.p.a. contro l'Intendenza di finanza di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 422 e 542 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 20 e 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Torino, con due ordinanze del 20 aprile 1994 — emesse nel corso di giudizi promossi rispettivamente da GESAP s.p.a. e da Gestioni esattoriali s.p.a., concessionarie del servizio di riscossione dei tributi di Torino, contro l'Intendenza di finanza, per l'impugnativa del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'imposta straordinaria del 6 per mille sui depositi bancari e postali — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

che, secondo il rimettente, la disposizione si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto dispone un prelievo sul risparmio bancario e postale che colpisce manifestazioni di ricchezza fra loro «diversissime», senza tenere conto delle differenti causali dei depositi e senza considerare che, nel caso di specie, si tratta di tributi riscossi per conto dello Stato e non di risparmi delle società ricorrenti;

che sarebbe violato, altresì, l'art. 53 della Costituzione, trattandosi di prelievo non solo arbitrario, ma addirittura privo di presupposto, in quanto le somme depositate sui conti correnti sui quali esso è stato effettuato sono indice rivelatore di ricchezza non del soggetto tassato (l'ente di riscossione), bensì dello Stato, per cui conto l'ente di riscossione ha ricevuto i tributi versati dai contribuenti;

che, a tal proposito, secondo il rimettente, occorre considerare che l'ente concessionario risponde, dall'entrata in vigore del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, del non riscosso per riscosso, e pertanto «ha già anticipato allo Stato le somme depositate dai contribuenti sui conti correnti dell'Ente di riscossione»;

che, nel primo giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che l'eccezione sollevata venga dichiarata non fondata, dal momento che la questione è stata già esaminata dalla Corte nella sentenza n. 143 del 1995, con la quale è stata considerata non influente la qualità soggettiva del titolare del conto e la natura del rapporto sottostante, giacché l'imposizione colpisce oggettivamente il conto;

Considerato che, secondo quanto già affermato dalla Corte nella sentenza n. 143 del 1995 e successivamente ribadito (sentenza n. 73 del 1996), l'imposta in questione colpisce il bene indice di ricchezza nella sua oggettività e che, pertanto, non irragionevolmente la legge la pone a carico di colui che ne risulta il detentore, indipendentemente da eventuali rapporti sottostanti con altri soggetti, nell'ambito dei quali troverà definizione il problema della ritenuta subita dal titolare del conto;

che a tale principio non si sottraggono i rapporti intercorrenti, in materia di riscossione esattoriale, fra il concessionario e lo Stato, tanto che l'amministrazione finanziaria ritiene non assoggettabili alla ritenuta del 6 per mille le somme che affluiscono sui conti correnti postali, disciplinati dagli artt. 7, comma 4, e 36, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1988, vale a dire su quelli destinati a recepire le riscossioni dei tributi derivanti dai c.d. versamenti diretti e da quelli acquisiti mediante i ruoli;

che non si giustifica neppure il dubbio sollevato dal rimettente relativamente al diverso caso degli importi che, a seguito dell'adempimento dell'obbligo del «non riscosso per riscosso», affluiscono su conti bancari a ripristino delle somme che sono state anticipate dal concessionario con mezzi suoi propri e che costituiscono, perciò, ricchezza propria di quest'ultimo;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 404

Ordinanza 11-20 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Espropriazione per pubblica utilità - Indennizzo - Criteri per l'espropriazione di aree fabbricabili - Riferimento al valore dell'immobile in una libera contrattazione di compravendita - Analoga questione già decisa con sentenza n. 80/1996 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità.**

(Legge provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, art. 8, comma 1).

(Cost., artt. 3, 5 e 42; d.P.R. 31 agosto 1982, n. 670, artt. 4 e 8).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Vieider Alois e comune di Cornedo iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 21 novembre 1995 — emessa in un giudizio di opposizione alla stima dell'indennizzo espropriativo di un suolo edificatorio, effettuata in applicazione dell'art. 8, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 — l'adita Corte di appello di Trento ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale della norma suddetta, per contrasto con gli artt. 3, 5, 42 della Costituzione e 4 e 8 dello statuto del Trentino-Alto Adige, in relazione all'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n.333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359;

che secondo il giudice *a quo* il criterio indennitario, per l'espropriazione di aree fabbricabili, stabilito dalla disposizione provinciale denunciata facendo riferimento al giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita ridotto del 25%, sarebbe incompatibile con la ben più restrittiva disciplina statutale, basata sul criterio della semisomma del valore venale e di quello dominicale *ex art.* 24 del d.P.R. n. 917 del 1986, con ulteriore riduzione del 40%, introdotto, dal citato art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992; disciplina questa che costituisce normativa di grande riforma economico-sociale e che quindi è di obbligatoria osservanza anche per le regioni e le provincie autonome titolari in materia di competenza legislativa primaria;

Considerato che analoga questione è stata già decisa da questa Corte con sentenza n. 80 del 1996, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui determina l'indennità di espropriazione con criterio non adeguato a quello stabilito dall'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n.333, inserito dalla legge statale 8 agosto 1992, n.359;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile atteso che la citata disposizione, nel contenuto precettivo censurato dalla Corte rimettente, è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 42 della Costituzione e 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1982, n.670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Corte di appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente e redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1873

N. 405

Ordinanza 11-20 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sequestro e misure cautelari - Non consentita individuazione con certezza del giudice competente a conoscere delle richieste in materia durante la pendenza del giudizio di Cassazione - Possibilità di una sua individuazione attraverso i vari strumenti interpretativi e secondo il sistema di norme vigenti - Spettanza al giudice di merito - Prospettazione di un dubbio interpretativo la cui risoluzione è da rimettere al giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.C., artt. 383, 669-ter, quater e quinquies).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 383, 669-ter, 669-quater, 669-quinquies del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1996 dal giudice istruttore del tribunale di Pesaro nel procedimento civile vertente tra Soc. Bellatrix s.a.s. e Strapazzini Resine s.r.l., iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento cautelare finalizzato ad ottenere un sequestro conservativo, l'adito Tribunale di Pesaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, degli artt. 383, 669-ter, quater e quinquies del codice di procedura civile;

che, ad avviso del giudice *a quo*, tale complesso di norme contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione per un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno chiesto un provvedimento cautelare prima dell'entrata in vigore della riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, e coloro i quali l'hanno chiesto successivamente, nonché tra chi richiede tale provvedimento in pendenza del giudizio di cassazione e chi lo richiede in altri gradi del giudizio;

che, sempre ad avviso del rimettente, sarebbero lesi anche l'art. 24 della Costituzione, in quanto le norme impugnate non permetterebbero di individuare con esattezza il giudice cui rivolgere la richiesta di provvedimento cautelare durante la pendenza del giudizio di cassazione, nonché l'art. 25 della Costituzione, in quanto, non potendosi ritenere la Corte di cassazione giudice strutturalmente idoneo alla concessione dei provvedimenti cautelari, il sistema non consentirebbe di conoscere *ex ante* con sicurezza quale sia il giudice competente in tale caso;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata infondata;

Considerato che il giudice *a quo* lamenta, in sostanza, l'incoerenza delle norme impugnate nella parte in cui non consentirebbero di individuare con certezza il giudice competente a conoscere delle richieste di misure cautelari durante la pendenza del giudizio di cassazione;

che, diversamente da quanto argomentato dal rimettente, il sistema di norme impugnato in questa sede consente, mediante i vari strumenti interpretativi, di individuare il giudice competente anche nel caso in esame;

che tale compito di individuazione spetta al giudice del merito;

che, pertanto, la questione posta all'esame della Corte si risolve nella prospettazione di un dubbio interpretativo, la cui risoluzione è rimessa al giudice *a quo*, non potendo tale dubbio dare luogo ad un giudizio di legittimità costituzionale;

che, infatti, come più volte affermato da questa Corte (ordinanza n. 427 del 1994), il sindacato di costituzionalità non è preordinato a valutare l'incertezza in ordine all'applicabilità delle norme, bensì ad eliminare la norma eventualmente viziata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 383, 669-ter, quater e quinquies del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal tribunale di Pesaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 406

Ordinanza 11-20 dicembre 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità amministrativa - Possibilità per le parti di comparire alla pubblica udienza anche a mezzo di professionisti non abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori - Omessa previsione - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 173/1996 - Fondamento della norma nella peculiarità della trattazione e nella particolare preparazione ed esperienza necessaria - Manifesta infondatezza.

(Legge 21 marzo 1953, n. 161, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), promossi con due ordinanze emesse il 27 settembre 1995 e il 15 maggio 1996 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, nei giudizi di responsabilità promossi dal procuratore regionale nei confronti di Russello Vincenzo ed altri e di Caldara Vincenzo ed altri, rispettivamente iscritte ai nn. 191 e 905 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 10 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse rispettivamente in data 27 settembre 1995 (r.o. n. 191 del 1996) e in data 15 maggio 1996 (r.o. n. 905 del 1996), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) nella parte in cui non consente, nei giudizi di responsabilità amministrativa, che le parti possano comparire alla pubblica udienza anche a mezzo di professionisti non abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;

che, ad avviso del collegio rimettente, tale norma si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai giudizi pensionistici innanzi alla stessa Corte dei conti, per i quali non opera la riserva a favore degli avvocati c.d. cassazionisti; nonché con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione (tale dovendosi intendere il parametro costituzionale invocato anche nella ordinanza r.o. n. 905 del 1996 — pur recante nel dispositivo il più generale richiamo all'art. 24 della Costituzione — in considerazione della specificazione contenuta nella parte motiva della stessa ordinanza) per l'ingiustificato maggior onere che la disposizione in questione comporterebbe per le parti private nei giudizi non pensionistici, costringendole ad avvalersi della prestazione di avvocati c.d. cassazionisti;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, in quanto concernono questioni identiche, vanno riuniti e congiuntamente decisi; che questa Corte, con sentenza n. 173 del 1996, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 161 del 1953, allora sollevata in riferimento al solo art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che, non essendo stati dedotti argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati, la questione ora proposta in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, deve essere dichiarata manifestamente infondata;

che, alla stregua delle affermazioni contenute nella citata sentenza n. 173 del 1996, è, altresì, da escludere il sospetto di *vulnus* all'art. 3 della Costituzione: la Corte ha, infatti, in quella pronuncia sottolineato che la esigenza di avvalersi, per i giudizi di responsabilità amministrativa, di un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori trova fondamento nella peculiarità della trattazione ivi svolta, e nella particolare preparazione ed esperienza all'uopo necessaria;

che, pertanto, anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1875

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - G.U. n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno ferialo successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio Inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali

	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.) Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000

Annunzi giudiziari

Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.) Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 10%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO		ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000	Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici		
Abbonamento semestrale	L. 225.000	L. 440.000	pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 10%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTE
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galliei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via E. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Ralioia, 69/D
- ◇ **CAYA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovato, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODÈNA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/8
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamelli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 384
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamelli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 18
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villapermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA -glà Etruria-
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c
Via Mille, 8/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallé, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1693/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">L. 385.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 211.000</td> </tr> </table> <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">L. 72.500</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 50.000</td> </tr> </table> <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">L. 218.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 120.000</td> </tr> </table>	- annuale	L. 385.000	- semestrale	L. 211.000	- annuale	L. 72.500	- semestrale	L. 50.000	- annuale	L. 218.000	- semestrale	L. 120.000	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">L. 72.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 49.000</td> </tr> </table> <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">L. 215.500</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 118.000</td> </tr> </table> <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">L. 742.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 410.000</td> </tr> </table>	- annuale	L. 72.000	- semestrale	L. 49.000	- annuale	L. 215.500	- semestrale	L. 118.000	- annuale	L. 742.000	- semestrale	L. 410.000
- annuale	L. 385.000																								
- semestrale	L. 211.000																								
- annuale	L. 72.500																								
- semestrale	L. 50.000																								
- annuale	L. 218.000																								
- semestrale	L. 120.000																								
- annuale	L. 72.000																								
- semestrale	L. 49.000																								
- annuale	L. 215.500																								
- semestrale	L. 118.000																								
- annuale	L. 742.000																								
- semestrale	L. 410.000																								

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 5 2 0 9 6 *

L. 2.800